

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## **COMUNICATO**

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise». (22A04412)

(GU n.186 del 10-8-2022)

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Tintilia del Molise», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito ufficiale del MIPAAF - Qualita' - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda, presentata dall'Associazione vitivinicoltori della DOC «Tintilia del Molise», con sede in Campomarino (CB), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Tintilia del Molise», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di valutazione di cui agli articoli 7, 13 e 21 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari, e in particolare:

e' stato acquisito il parere favorevole della regione Molise; la domanda rientra tra le modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2, lett. c) del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che non comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e sulla reputazione della relativa denominazioni e che, come tale, non comporta l'acquisizione del preliminare parere del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016;

Considerato l'esito positivo della predetta valutazione;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2



## UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».

Al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Tintilia del Molise», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato nelle premesse, e' proposta la seguente modifica:

All'art. 5 - «Norme per la vinificazione», il seguente comma 1: «l. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.»,

e' sostituito con il seguente:

«1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.»,

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio dei comuni limitrofi di Campomarino e Termoli in provincia di Campobasso.».

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.